COMUNE di CERVIA (Provincia di Ravenna)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E IN USO DELLA PALESTRA SITUATA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "LE ROVERI" PER IL TRIENNIO DAL 01.09.2019 AL 31.08.2022

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA
Daniela Poggiali, nata a il, Dirigente del Settore Cultura, Beni e Servizi Comuni, domiciliata per le sue funzioni in Cervia, presso la Residenza Comunale, P.za Garibaldi n. 1, la quale interviene non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cervia (C.F. e P. IVA 00360090393), a norma dell'art. 53 dello Statuto Comunale e in esecuzione della determinazione dirigenziale n del
E
, nato a il, domiciliato per la carica in, presso la sede di, Via
n (C.FP.IVA), il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della stessa
PREMESSO
 che il Comune di Cervia è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Centro sportivo Le Roveri", sito in Via Zavattina n. 6D, Cannuzzo di Cervia, facente parte degli impianti sportivi di quartiere di cui al Regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 2/1998 e successive modifiche e integrazioni; che il Centro sportivo comprende più strutture e servizi, tra i quali una palestra; che con determinazione dirigenziale n del e per le motivazioni ivi espresse si è stabilito di procedere, mediante apposita procedura selettiva, all'affidamento in gestione e in uso della palestra in oggetto, sulla base del presente schema di convenzione, dando atto che aspetti inerenti l'uso e la conservazione dell'immobile prevalgono sugli aspetti gestionali; che con con determinazione dirigenziale n del e per le motivazioni ivi espresse è stato approvato l'affidamento della palestra a ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Cervia affida a (di seguito denominato per brevità "affidatario"), la gestione e l'uso della palestra situata presso il Centro sportivo "Le Roveri".

L'affidamento ha quali finalità principali:

- la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e la valorizzazione della funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo-formativo, dell'aggregazione e della socializzazione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita;
- la promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria, con

- particolare riferimento ai bambini e ai giovani;
- il mantenimento e il consolidamento della rilevanza sociale del Centro sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
- la valorizzazione dell'associazionismo sportivo senza scopo di lucro espressione del territorio.

Art. 2 - UBICAZIONE E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

La palestra è situata presso il Centro sportivo comunale ubicato in Via Zavattina n. 6D, Cannuzzo di Cervia, ed è dotata di impianto da pallavolo, canestri e spalliere.

L'esatta consistenza dell'impianto e della relativa dotazione di beni e attrezzature risulteranno da apposito verbale di consegna, secondo quanto indicato al successivo art. 13.

L'impianto è affidato nello stato di fatto in cui si trova, che l'affidatario dichiara di conoscere e accettare.

L'affidatario riconosce che l'impianto suddetto e le eventuali opere successive autorizzate e realizzate con o senza finanziamenti o benefici economici da parte del Comune, sono e saranno di esclusiva proprietà del Comune stesso.

Art. 3 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'impianto è destinato alla promozione e all'esercizio delle discipline sportive praticabili presso l'impianto stesso.

L'affidatario utilizzerà l'impianto per la pratica delle attività sportive di cui è titolare e per le relative attività strumentali o accessorie.

Oltre all'affidatario, potranno utilizzare l'impianto i gruppi, le associazioni, società ed Enti che ne facciano richiesta per le attività suindicate. Le concessioni in uso dell'impianto a tali soggetti verranno disposte dall'affidatario, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione comunale e comunque privilegiando:

- l'attività sportiva giovanile fino ai 18 anni;
- le attività promosse dalle scuole;
- le attività promosse da associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive;
- le attività occasionali promosse dai Consigli di Zona o altri soggetti pubblici;
- le attività a rilevanza turistica, in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Le tariffe per le concessioni in uso dell'impianto ad associazioni e società sportive sono stabilite e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale, anche su proposta dell'affidatario da presentare almeno 60 giorni prima dell'avvio della stagione sportiva. Gli introiti derivanti dall'incasso delle tariffe sono di spettanza dell'affidatario, a parziale copertura delle spese di gestione.

L'impianto potrà essere utilizzato, sia da parte dell'affidatario che di soggetti terzi, anche per eventuali attività extrasportive, previo nulla osta del Comune e fermo restando il possesso delle autorizzazioni necessarie.

E' fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 circa l'utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 4- ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si obbliga:

- a) a svolgere le attività nel pieno rispetto di ogni vigente norma di legge e regolamento, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza;
- b) a trasmettere annualmente al Comune di Cervia la programmazione delle attività, secondo quanto previsto al successivo art. 8, punto 1);
- c) a coordinare le attività sportive da svolgere presso l'impianto e a tenere costantemente aggiornato il relativo calendario;
- d) a garantire, con oneri e spese a proprio carico:
- la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle sue dotazioni;
- la custodia, sorveglianza e controllo della struttura;
- il servizio di pulizie;
- sulla base di quanto previsto nel "Piano di conduzione tecnica" allegato alla presente convenzione come sua parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO A**);
- e) a gestire e a condurre correttamente gli impianti tecnologici ad esclusione dell'impianto termico provvedendo agli interventi di manutenzione di cui alla precedente lettera d) ed effettuando i controlli periodici previsti dalla normativa vigente;
- f) a garantire la cura e la manutenzione di tutto quanto non espressamente contemplato, ma che costituisca di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;
- g) ad effettuare gli interventi di adeguamento tecnico-impiantistico richiesti dall'evolversi delle normative federali per lo svolgimento delle attività sportive praticabili presso l'impianto;
- h) a comunicare al Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari, segnalando tempestivamente eventi, guasti o situazioni di pericolo o anomalie dalle quali possa derivare un danno all'impianto o alle persone ed attivando gli interventi immediati eventualmente necessari, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Comune di Cervia, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco ecc.);
- i) ad osservare le prescrizioni ambientali di cui al successivo art. 5;
- l) a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico, i beni e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività sportive svolte in proprio, a completamento della dotazione attuale;
- m) a gestire l'accesso dell'utenza e del pubblico nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e delle eventuali limitazioni poste dalle stesse;
- n) a concedere in uso l'impianto secondo quanto stabilito al precedente art. 3 e nel rispetto dei criteri ivi indicati;
- o) a riservare l'uso gratuito dell'impianto in favore del Comune, secondo quanto stabilito al successivo art. 11;
- p) a osservare e a far osservare all'utenza e ai soggetti terzi la massima diligenza e cura nell'utilizzo dell'impianto e delle sue dotazioni;
- q) a riscuotere le tariffe d'uso dell'impianto e ad assolvere i relativi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;
- r) a farsi carico di tutte le spese di gestione dell'impianto, escluse le spese per le utenze secondo quanto indicato al successivo art. 6;
- s) a svolgere ogni attività strumentale e accessoria rispetto a quelle precedentemente indicate.

Art. 5 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI

L'affidatario si impegna a prestare particolare attenzione agli aspetti ambientali inerenti la gestione dell'impianto, secondo quanto disposto dalle sottoelencate prescrizioni ambientali:

RISORSA IDRICA:

- chiudere accuratamente tutti i rubinetti per evitare inutili sprechi e controllare periodicamente attraverso la lettura dei contatori che non siano presenti perdite di acqua nella rete di distribuzione;
- installare nei rubinetti e nelle docce semplici dispositivi di riduzione del flusso e privilegiare nella scelta dei WC quelli a doppio scarico;
- informare gli utenti, anche attraverso l'apposizione di semplici cartelli, sull'uso appropriato dei servizi sanitari onde evitare spreco di acqua.

RIFIUTI:

- conferire i rifiuti urbani prodotti dalle proprie attività in forma differenziata utilizzando i contenitori presenti sul territorio comunale o recandosi presso le stazioni ecologiche attrezzate;
- non abbandonare mai i rifiuti fuori dai cassonetti;
- eventuali rifiuti ingombranti vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirati attraverso il servizio domiciliare.

ENERGIA:

- preferire la luce solare alla luce elettrica;
- spegnere le luci e le attrezzature tecniche quando sono inutilizzate;
- adottare una logica di risparmio nella climatizzazione e mantenere il riscaldamento a temperature non elevate (circa 20°) evitando di dimenticare le finestre aperte con i termosifoni accesi.

Art. 6 - CONSUMI ENERGETICI ED UTENZE

Come indicato al precedente art. 4, lett. r), le spese per le utenze rimangono a carico del Comune.

Art. 7 - PERSONALE

L'affidatario garantisce, a propria cura e spese, la presenza di personale, volontario o retribuito, dotato delle competenze necessarie per un'ottimale conduzione dell'impianto.

Detto personale intrattiene rapporti esclusivamente con l'affidatario, cui fanno capo tutti gli eventuali obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, nonchè tutte le responsabilità in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori e di rispetto della relativa normativa.

Relativamente ai soggetti eventualmente impiegati a titolo di volontariato, è fatto obbligo all'affidatario di attivare le polizze assicurative per la responsabilità civile di cui al successivo art. 16 e di garantire inoltre idonea copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività.

Art. 8 - OBBLIGHI INFORMATIVI

L'affidatario si obbliga a presentare annualmente al Comune - Ufficio Sport:

- 1) la programmazione delle attività da svolgere all'interno dell'impianto. La programmazione deve essere presentata prima dell'avvio della stagione sportiva e comunque non oltre il 15 settembre di ogni anno;
- 2) una copia del bilancio consuntivo, entro un mese dalla sua approvazione;

3) una relazione consuntiva relativa:

- all'attività svolta;
- all'utenza che ha usufruito dell'impianto (suddivisa nelle diverse tipologie e con indicazione dei relativi dati numerici);
- alle tariffe applicate;
- agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati, con indicazione dei relativi costi;
- alle attività svolte in relazione alle prescrizioni ambientali di cui al precedente articolo 5;
- all'andamento economico-finanziario della gestione, con indicazione dettagliata, nel rispetto di criteri di veridicità e trasparenza, dei dati relativi alle entrate conseguite e alle spese sostenute. Il bilancio di gestione dell'impianto è da considerarsi pubblico e gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti sull'impianto stesso.

La relazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'annualità precedente (periodo giugno/maggio).

L'affidatario inoltre è tenuto a trasmettere tempestivamente al Comune gli ulteriori dati e informazioni dallo stesso richiesti ai fini del monitoraggio e del controllo di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi pubblici erogati, nonchè ai fini della trasmissione o rendicontazione, a scopo istituzionale, ad Enti e soggetti terzi.

Art. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune potrà sostenere l'attività di promozione allo sport e comunque l'attività a valenza socio-aggregativa realizzata dall'affidatario all'interno dell'impianto, mediante la concessione di un contributo economico da determinare annualmente sulla base degli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione, delle attività programmate e delle disponibilità di bilancio, in attuazione di quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale per la concessione di forme di sostegno approvato con atto di C.C. n. 17/2018.

Art. 10 - INTERVENTI DI MIGLIORIA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria dell'impianto potranno essere eseguiti direttamente dall'affidatario, che avrà così riconosciuta per sé la titolarità per richiedere i titoli autorizzatori eventualmente necessari e per svolgere le funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine di eseguire i suddetti interventi, l'affidatario dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione, corredata di un progetto tecnico composto da:

- relazione illustrativa-fotografica dello stato dei luoghi;
- relazione tecnico-descrittiva dell'intervento da realizzare;
- elaborati grafici;
- preventivi di spesa redatti nella forma del computo metrico estimativo, contenente la descrizione delle lavorazioni ed i relativi costi. Il computo metrico dovrà prevedere anche le spese per gli incarichi tecnici necessari alla realizzazione dell'intervento (predisposizione documentazione tecnica preliminare, direzione lavori, responsabile della sicurezza, rilascio certificazioni ecc.).

Sulla base dell'incidenza dell'intervento, sarà possibile presentare solo alcuni dei documenti tecnici suindicati, secondo le indicazioni che verranno fornite dai competenti uffici comunali.

A seguito dell'esame della documentazione suddetta e delle necessarie valutazioni di funzionalità, convenienza e congruità economica, il Comune – Ufficio Sport - autorizzerà l'intervento, assegnando all'affidatario un contributo economico definito in relazione alla natura e ai costi dell'intervento medesimo.

Ottenuta l'autorizzazione comunale, l'affidatario potrà avviare i lavori nel momento in cui avrà attivato tutte le procedure necessarie, compresa la presentazione di eventuali titoli edilizi previsti dalla normativa vigente.

A conclusione dell'intervento, l'affidatario dovrà presentare:

- le certificazioni dei materiali utilizzati, attestanti la conformità alle norme vigenti, e le certificazioni di conformità degli eventuali nuovi impianti realizzati o di quelli modificati, insieme ai relativi schemi grafici;
- la rendicontazione delle spese sostenute.

Il contributo concesso all'affidatario per l'esecuzione dell'intervento verrà liquidato per una quota pari al 70% in acconto e per la restante quota del 30% a conclusione dei lavori e ad avvenuta presentazione della documentazione di cui al comma precedente. La liquidazione verrà disposta su presentazione di regolari fatture, a trenta giorni dalla data di ricevimento.

In caso di guasti improvvisi e di interventi imprevisti ed improcrastinabili, che comportino gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza o per l'integrità della struttura, o il fermo dell'impianto e la sospensione delle attività, l'affidatario potrà, previa tempestiva segnalazione al Comune ed ottenuta specifica autorizzazione, intervenire direttamente avvalendosi di ditte specializzate nel settore d'intervento e richiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute, accompagnando la richiesta con una relazione dei lavori realizzati e delle relative ragioni tecniche.

Il contributo o il rimborso di cui ai commi precedenti non potranno essere concessi nel caso in cui si verificasse che l'intervento si è reso necessario per omessa manutenzione ordinaria, programmata o riparativa, da parte dell'affidatario.

Come già indicato al precedente art. 2, tutte le opere e interventi realizzati dall'affidatario con o senza finanziamenti o benefici economici da parte del Comune, saranno di esclusiva proprietà del Comune stesso, compresi gli eventuali interventi realizzati senza la preventiva autorizzazione comunale, che non potranno costituire elemento di pretesa o riconoscimento alcuno e che verranno inglobati dall'Amministrazione al termine della convenzione.

Gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioria a forte rilevanza strutturale eventualmente realizzati senza il contributo comunale o con un contributo comunale parziale potranno determinare una variazione della durata della convenzione, con allungamento dei tempi da concordare fra le parti.

Art. 11 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto, a titolo gratuito, per un numero massimo di 8 giornate all'anno, per la realizzazione di attività e iniziative organizzate direttamente o patrocinate, dandone informazione all'affidatario con congruo anticipo.

In tali occasioni l'affidatario assicurerà, a propria cura e spese, i servizi necessari al funzionamento ordinario dell'impianto (pulizie, custodia ecc.).

Art. 12 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

L'affidatario ha il diritto di esercitare la pubblicità all'interno dell'impianto. I contenuti dei messaggi non devono essere contrari al decoro e all'ordine pubblico. Le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità sono di spettanza dell'affidatario, a parziale copertura delle spese di gestione dell'impianto.

L'affidatario inoltre può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e iniziative realizzate all'interno dell'impianto, introitando i relativi proventi.

Art. 13 - DURATA

La presente convenzione ha validità per il triennio dal 01.09.2019 al 31.08.2022, con

possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali.

L'affidamento potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo affidatario, per un periodo massimo di sei mesi. In caso di proroga, l'affidatario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni contrattuali.

Come indicato al precedente art. 2, al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale, al quale sarà allegato l'inventario dei beni in dotazione alla struttura.

Alla scadenza dell'affidamento, o in caso di interruzione anticipata dello stesso, l'impianto dovrà essere riconsegnato nello stesso stato in cui è stato consegnato - fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso e gli interventi di miglioria e/o manutenzione straordinaria di cui al precedente art. 10 - e libero da persone e cose non di proprietà comunale.

All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. Dalla data del verbale, il Comune riacquisterà la detenzione dell'impianto, con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa.

Art. 14 - RAPPORTI ECONOMICI

L'affidatario corrisponderà al Comune la somma annua di Euro 4.900,00 (oltre ad IVA 22%, per un totale IVA inclusa pari ad Euro 5.978,00) a titolo di canone d'uso dell'impianto. Il canone dovrà essere corrisposto in due rate semestrali di pari importo, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. Il primo pagamento sarà quindi costituito dalla prima rata semestrale da versarsi al 31 dicembre 2019.

La gestione dell'impianto avverrà a titolo gratuito, salvo il diritto dell'affidatario di incassare tutti i relativi proventi, a copertura delle spese di gestione.

In particolare l'affidatario incasserà, quali somme di sua spettanza:

- le entrate derivanti dalle tariffe di cui al precedente art. 3;
- le entrate derivanti dall'utilizzo dell'impianto per eventuali attività extrasportive ai sensi del precedente art. 3;
- le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni di cui al precedente art. 12.

Tutte le entrate realizzate dovranno essere rendicontate all'interno della relazione di cui al precedente art. 8, punto 3.

Art. 15 - DIVIETI

E' fatto divieto di cedere a terzi la presente convenzione.

E' fatto altresì divieto di sub affidare a terzi la gestione dell'impianto, in tutto o in parte.

Art. 16 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione alla gestione e/o all'utilizzo dell'impianto, o per cause connesse o conseguenti, derivino al Comune di Cervia o a terzi, persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'affidatario.

L'affidatario, a fronte dei rischi derivanti dalla gestione e utilizzo dell'impianto, ha l'obbligo di contrarre e di mantenere attiva per tutta la durata della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro, compresi i volontari (RCO), con un massimale minimo di € 3.000.000,00 a sinistro.

La sottoscrizione delle polizze non esonera l'affidatario dalle proprie responsabilità, né dal rispondere, del tutto o in parte, di quanto non coperto dalle polizze stesse, avendo esse il solo scopo di ulteriore tutela.

Nel caso in cui i danni alle persone o alle cose fossero causati da soggetti diversi dall'affidatario, autorizzati all'utilizzo dell'impianto, l'affidatario si rivarrà sugli stessi.

Art. 17 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Cervia si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli sul corretto svolgimento delle attività. Tali verifiche verranno eseguite con le modalità ritenute più opportune, comprese visite e sopralluoghi presso l'impianto.

Art. 18 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune procederà alla contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, assegnando un termine di 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, il Comune potrà applicare le penali di seguito indicate:

- nel caso di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: penale di € 250,00 per ogni caso accertato; in caso di recidiva la penale verrà raddoppiata;
- 2. nel caso di concessioni in uso dell'impianto non conformi ai criteri di cui al precedente art. 3: penale di € 250,00 per ogni caso accertato;
- nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi di quanto previsto al punto 1) del piano di conduzione tecnica allegato (ALLEGATO A): penale pari allo 0,5% giornaliero del valore dell'intervento, fino alla concorrenza massima del 10% del valore dell'intervento;
- nel caso di altre violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato: penale da € 200,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione a seconda della sua gravità, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

Le penali verranno applicate tramite escussione della cauzione di cui al successivo art. 20, che dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto al medesimo art. 20.

L'applicazione delle penali non esonera l'affidatario dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Art. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO

La convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, in caso di:

- utilizzo improprio dell'impianto;
- abuso nel godimento dell'impianto, perpetrato attraverso alterazioni o modifiche dello stesso in assenza di preventiva autorizzazione dl Comune;
- mancato rispetto dei divieti di cui al precedente art. 15;
- violazione dei Codici di cui al successivo art. 21;
- accertata evasione fiscale, frode o fallimento ovvero sottoposizione a procedura concorsuale dell'affidatario;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1455 del Codice

Civile per gravi e reiterati inadempimenti nello svolgimento delle attività; per reiterati si intendono almeno tre episodi opportunamente contestati.

La risoluzione della convenzione comporta l'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 20, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno derivante dalle inadempienze accertate e dalla cessazione anticipata della convenzione.

Il Comune, qualora lo impongano ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 180 giorni, da comunicarsi all'affidatario a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, senza che quest'ultimo possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Allo stesso modo è facoltà del gestore procedere al recesso unilaterale dalla convenzione ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante raccomandata A.R. o PEC, che dovrà pervenire alla controparte con un preavviso minimo di 180 giorni.

ART. 20 - CAUZIONI

All'atto della sottoscrizione della convenzione, l'affidatario dovrà costituire una cauzione dell'importo minimo di \in 5.100,00, mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, del risarcimento dei danni derivanti da inadempimento e di danni agli impianti, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di escussione della cauzione, la stessa dovrà essere reintegrata entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Comune.

Le p	oarti	danno	atto	che I	a cau	ızione	è stata	regolarmer	nte	costituita	prima	della	sottoscrizi	ione
della	a c	onvenz	ione,	me	ediant	te po	lizza	fidejussoria	n				rilasciata	da
							_ per ur	n importo di	€_					

ART. 21 - CODICI DI COMPORTAMENTO

L'affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e nel Codice di comportamento del Comune di Cervia (disponibile sul sito internet istituzionale, sezione "Il Comune"), per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

Art . 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione, compresi gli oneri tributari, sono a carico dell'affidatario, che espressamente le assume.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Comune e gestore, sia durante il periodo di durata della convenzione sia al termine della medesima, non risolte di comune accordo, è competente il Foro di Ravenna.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
Art. 25- ALLEGATI
Si allega materialmente, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione:
ALLEGATO A: Piano di conduzione tecnica

PER IL COMUNE DI CERVIA

Art. 24 - RINVIO

PER L'AFFIDATARIO